

DECRETO SICUREZZA

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

A stylized, cursive signature in white ink, reading 'DP', positioned above the author's name.

ANTONIO DE POLI

Premessa

Il 4 giugno 2025, dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato ha deliberato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge n. 48/2025, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata



Detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri delitti contro l'incolumità pubblica

Viene introdotto nel codice penale il reato di **detenzione di materiale con finalità di terrorismo**.

La disposizione punisce con la **reclusione da 2 a 6 anni chiunque, consapevolmente, si procuri o detenga materiale contenente istruzioni** sulla preparazione o sull'uso di esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza **con finalità di terrorismo**, ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo contro lo Stato italiano, contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Una nuova disposizione punisce con la **reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, diffonda istruzioni sulla preparazione o sull'uso di esplosivi o sostanze assimilate**, nonché su ogni altra tecnica, per il compimento di **delitti non colposi contro l'incolumità pubblica**.

Verifiche antimafia nei contratti di rete

Il **contratto di rete** è uno strumento che consente di realizzare raggruppamenti di imprese per la collaborazione reciproca (accrescere la propria dimensione per affrontare meglio il mercato; raggiungere più rapidamente obiettivi di sviluppo superiore; migliorare l'offerta; partecipare all'affidamento di contratti pubblici etc.).

L'art. 85 del Codice antimafia viene adeguato alla crescente diffusione dei contratti di rete nella pratica economica e imprenditoriale.

Le **verifiche antimafia vengono dunque estese a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete e all'organo comune**, senza distinzione tra rilevanza interna ed esterna, per prevenire il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.

Avviso orale e garanzie giurisdizionali

Il questore, notificando l'**avviso orale** nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e già condannati per altri reati, anche con sentenza non definitiva, **potrà proporre al giudice l'applicazione di ulteriori divieti**, quali:

- il **divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici** specificamente indicati;
- il **divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni** dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente.

Il divieto sarà disposto dal giudice, per una durata non superiore a 2 anni.

Revoca della cittadinanza

Il provvedimento interviene sulle ipotesi di **revoca della cittadinanza italiana** concessa allo straniero in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati.

Finora la revoca della cittadinanza veniva adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La modifica introdotta estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive.

Nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui casi di apolidia del 30 agosto 1961, si potrà procedere alla revoca a condizione che lo straniero abbia o possa acquisire un'altra cittadinanza.

Sicurezza urbana



Occupazione di immobili

Accanto alle fattispecie di reato simili già previste, viene introdotto il reato di **occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui**, in base al quale è pena con la **reclusione da 2 a 7 anni**:

- chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente;
- chiunque si appropria in modo fraudolento di un immobile altrui ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

È soggetto alla stessa pena chi si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione.

Viene introdotta una causa di non punibilità qualora l'occupante collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il nuovo reato è **punibile a querela della persona offesa**, ma diviene **procedibile d'ufficio**:

- se è commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità;
- se il fatto riguarda acque, terreni, fondi o edifici pubblici ovvero destinati al pubblico.

Inoltre, viene introdotto un procedimento d'urgenza per il rilascio dell'immobile occupato.

Truffe nei confronti delle persone anziane

Si prevede l'introduzione di una specifica ipotesi di **truffa aggravata, quando chi commette il reato approfitta della particolare condizione di vulnerabilità della vittima** in relazione a circostanze di tempo, luogo ed età che ne ostacolano la difesa, pubblica o privata.

Si prevede la pena della **reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 700 a 3000 euro, nonché l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.**

Fatti commessi nelle stazioni e sui mezzi pubblici

- Viene introdotta una **nuova circostanza aggravante comune**, che potrà applicarsi quando il reato, contro la libertà personale o contro il patrimonio, è commesso all'interno, nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri.
- Le fattispecie aggravanti comuni comportano l'aumento della pena fino a un terzo rispetto a quella stabilita per il reato di base.

Danneggiamenti in occasione delle manifestazioni

Si prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento **in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'articolo in commento modifica l'art. 635 del codice penale, prevedendo che, nei casi descritti, si applichi la pena della **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro**.

Si configurano così **due diverse fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni** in luogo pubblico o aperto al pubblico: una, "semplice", punita con la reclusione da 1 a 5 anni; l'altra, con violenza alla persona o minaccia, punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 15.000 euro.

DACUR, c.d. Daspo urbano

In relazione alla sicurezza delle città, si estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. Daspo urbano).

La nuova disposizione prevede che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche **nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei 5 anni precedenti, per alcuni delitti contro la persona o il patrimonio, qualora questi siano commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.**

Nel caso di soggetti condannati per questi reati, la sospensione condizionale della pena è subordinata al rispetto del Daspo urbano. Quindi, se il divieto di accesso non viene rispettato, il giudice revoca la sospensione condizionale della pena.

Manifestazioni e arresto in flagranza differita

Si **estende** l'applicabilità dell'**arresto in flagranza differita**, cioè nelle 48 ore dopo il fatto e in presenza di adeguata documentazione videotografica, ai casi di lesioni nei confronti delle forze dell'ordine, del personale sanitario o di chi svolge funzioni di soccorso in occasione delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Blocco stradale e ferroviario

Si prevede che il **blocco stradale o ferroviario**, causato da una o più persone, sia punito come **illecito penale** e non più come illecito amministrativo.

La pena è della reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro.

Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Esecuzione penale nei confronti delle madri

Diviene **facoltativo**, non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno.

Qualora non sia disposto il rinvio dell'esecuzione, si prevede che le condannate scontino la pena in istituti di condanna attenuata per detenute madri.

Il rinvio dell'esecuzione della pena è escluso quando sussiste il pericolo di commissione di altri reati.

Nei confronti delle detenute in istituti a custodia attenuata per detenute madri che evadano, tentino di evadere o commettano atti che compromettono l'ordine e la sicurezza potrà essere disposta la custodia cautelare in carcere.

Impiego di minori nell'accattonaggio

Nella prospettiva della protezione psico-fisica del minore e del non imputabile, si prevede che **lo sfruttamento di minori** fino ai 16 anni o incapaci **nell'accattonaggio** sia punito con **la reclusione da 1 a 5 anni**.

Si introduce anche l'ulteriore fattispecie di **induzione all'accattonaggio**, la cui pena è della **reclusione da 2 a 6 anni**.

Coltivazione e filiera della canapa

Viene modificata la disciplina relativa alla promozione e al sostegno della coltivazione della canapa ad uso industriale (*cannabis sativa L.*).

Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati.

Ai casi di violazione del divieto **si applicano le sanzioni previste in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope**, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Sicurezza delle Forze dell'ordine



Violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Si introduce una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale **se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.**

È introdotta un'ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, **se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.**

Si dispone il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e le pene sono aumentate fino alla metà.

Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Nuovo art. 583-quater c.p.

Viene introdotta la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, punita con la reclusione:

- da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici;
- da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi;
- da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime.

La norma, pertanto, **estende l'ambito di applicazione della disposizione**, finora circoscritta alle lesioni personali in servizio di ordine pubblico in occasione di sole manifestazioni sportive.

Dotazione di bodycam alle Forze di polizia e videosorveglianza

Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni potrà essere dotato di **dispositivi di videosorveglianza indossabili**, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

Si prevede, inoltre, che possano essere utilizzati **dispositivi di videosorveglianza nei luoghi in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale**.

Sicurezza negli istituti penitenziari

Viene introdotta un'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario oppure attraverso comunicazioni dirette ai detenuti. La pena potrà essere aumentata fino a un terzo.

Il provvedimento introduce il reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, che punisce la promozione, l'organizzazione o la direzione di una rivolta attraverso violenza, minaccia, resistenza anche passiva agli ordini e tentativi di evasione da parte di tre o più persone riunite.

La pena base per chi promuove, organizza o dirige la rivolta è la reclusione da 2 a 8 anni.

Gli aumenti di pena, fino a 20 anni di reclusione, si applicano in caso di uso di armi, responsabilità colposa per lesioni e per morte.

Anche la sola partecipazione alla rivolta è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.

Sicurezza nelle strutture di accoglienza dei migranti

Viene introdotto un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di **proteste violente** da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei **centri di trattenimento ed accoglienza**.

La pena base per chi promuove, organizza o dirige la rivolta è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni; gli aumenti di pena, fino a 20 anni di reclusione, sono connessi all'uso di armi, alla responsabilità per lesioni e per morte.

Anche la sola partecipazione alla rivolta è punita con la reclusione da 1 a 4 anni.

Inoltre, la disciplina speciale prevista per la **realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri**, che deroga a ogni disposizione di legge eccetto la legge penale e il codice antimafia fino al 31 dicembre 2025, viene estesa anche alle procedure per la localizzazione, l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

Sostegno alle vittime di usura



Sostegno alle vittime di usura

Si prevede l'istituzione di un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso degli esperti.

L'albo è istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e ad esso possono fare richiesta di iscrizione: revisori legali, esperti contabili, avvocati e commercialisti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali, nonché soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima di usura e nella gestione di impresa.

Ordinamento penitenziario



Concessione di benefici ai detenuti

Vengono introdotte modifiche all'ordinamento penitenziario.

Finora, in caso di condanna o custodia in carcere per alcuni **reati c.d. ostantivi**, i **benefici** ai detenuti potevano essere concessi purché non vi fossero elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Il provvedimento amplia l'elenco delle fattispecie ostantive per le quali è necessaria tale verifica.

In particolare, la verifica sarà compiuta anche nei casi di condanna per istigazione a disobbedire alle leggi e di rivolta all'interno di un istituto penitenziario.

Opportunità di lavoro e apprendistato per i detenuti

L'amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi entro 60 giorni sulla proposta di convenzione per l'inserimento lavorativo da parte di soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire **opportunità di lavoro ai detenuti**.

Al fine di accrescere tali opportunità, le agevolazioni che la legge riconosce alle aziende pubbliche o private che impiegano i detenuti, ovvero la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo una percentuale individuata ogni due anni con decreto interministeriale, sono estese alle attività lavorative svolte all'esterno degli istituti penitenziari.

Inoltre, si estende la possibilità di assumere in **apprendistato professionalizzante** anche i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Da ultimo, il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al regolamento sull'organizzazione del lavoro dei detenuti, al fine di favorire le relazioni tra imprese e strutture penitenziarie e incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Opportunità di lavoro e apprendistato per i detenuti

L'amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi entro 60 giorni sulla proposta di convenzione per l'inserimento lavorativo da parte di soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire **opportunità di lavoro ai detenuti**.

Al fine di accrescere tali opportunità, le agevolazioni che la legge riconosce alle aziende pubbliche o private che impiegano i detenuti, ovvero la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo una percentuale individuata ogni due anni con decreto interministeriale, sono estese alle attività lavorative svolte all'esterno degli istituti penitenziari.

Inoltre, si estende la possibilità di assumere in **apprendistato professionalizzante** anche i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Da ultimo, il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al regolamento sull'organizzazione del lavoro dei detenuti, al fine di favorire le relazioni tra imprese e strutture penitenziarie e incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Scuola di Formazione Politica

ANTONIO DE POLI



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.:+39 3917553872

Sito: www.antonioidepoli.it

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



@antonioidepoli